23328-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Sent. n. sez. 795/2021

CC - 04/05/2021

R.G.N. 9588/2021

Composta da:

Anna Petruzzellis - Presidente -

Pierluigi Di Stefano - Relatore -

Ercole Aprile

Maria Silvia Giorgi

Alessandra Bassi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del trib. liberta' di Catanzaro

udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;

lette le conclusioni del PG Mariella De Masellis che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 5 novembre 2020 rigettava la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare applicata nei confronti di (omissis) .

il Tribunale esponeva che avverso l'originaria misura cautelare il ricorrente presentava a mezzo dei difensori una prima istanza di riesame il 30 dicembre 2019, per la quale veniva fissata udienza il 30 dicembre 2019, e una seconda istanza di riesame l'8 gennaio 2019, per la quale veniva fissata udienza di trattazione il 21 gennaio 2020.

All'udienza del 9 gennaio 2020 i difensori rinunciavano alla prima istanza di riesame dichiarando di intendere coltivare la seconda che garantiva un maggior tempo per la preparazione.

Il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere.

Il ricorrente, quindi, rilevava che tale rinuncia dei difensori non era valida in quanto non avevano procura del ricorrente per tale atto. In conseguenza eccepiva che rispetto alla prima istanza di riesame erano inutilmente decorsi i termini di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. e, quindi, la misura era divenuta inefficace.

La decisione del Tribunale di rigetto dell'istanza è fondata sui seguenti argomenti:

sostanzialmente rileva che la difesa aveva rinunciato alla sua istanza e non anche all'impugnazione e che la decisione è stata tempestiva rispetto alla seconda istanza di riesame.

Con il ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ribadendo che la nullità o inefficacia della rinuncia alla prima istanza di riesame determina la sopravvivenza di quell'istanza e l'obbligo di decidere in merito nel termine di 10 giorni, termine chiaramente non rispettato. Rileva che la decisione che preclude la inefficacia della misura deve essere una decisione di merito e non meramente formale.

Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto *"In tema di riesame, nell'ipotesi in cui siano proposte due istanze (la prima personalmente dall'indagato e la seconda dal suo difensore) il termine per decidere di cui all'art. 309 nono comma cod. proc. pen. decorre dall'ultima istanza presentata, attesa la necessità, secondo un principio di ragionevolezza ed al fine di evitare giudizi divergenti, di una valutazione globale e contestuale delle richieste medesime" Sez. 6, Sentenza n. 3785 del 12/10/2000 Cc. (dep. 30/12/2000) Rv. 217636 – 01.*

La sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo in considerazione dei motivi di inammissibilità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Roma, così deciso il 4 maggio 2021

Il Consigliere estensore
Pierluigi Di Stefano

il Presidente
Anna Petruzzellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 15 GIU 2021
IL CANCELLIERE È,
Patrizia Di Lorenzo